



***Istituto Comprensivo Statale
Maida (CZ)***

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida Via Ottorino De Fiore –
88025 Maida (CZ) C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790
e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016

Circolare n. 56

ISTITUTO COMPrensIVO - -MAIDA
Prot. 0000178 del 12/01/2022
VII (Uscita)

Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Al DSGA /Personale ATA
Al sito web/Atti

Oggetto: Comunicazione nuova gestione casi di positività e quarantene in ambito scolastico dal 17/01/2022 e disposizioni in merito al rientro in presenza.

Con la presente si comunicano alle SS.LL. le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei casi di positività all’infezione da Sars Cov-2 in ambito scolastico” contenute nell’ultimo documento elaborato dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, in data 8 gennaio 2022 - prot. n.11 “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative.).

Come evidenziato nel documento vengono previste regole diverse sulla base delle fasce d’età degli alunni, come riportato di seguito nel dettaglio.

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA dove non è obbligatorio per gli alunni indossare le mascherine protettive e dove gli stessi, sino all’età di 5 anni, non sono vaccinabili, si va in **quarantena per dieci giorni dopo il riscontro di un caso di positività al coronavirus**. E’ previsto un tampone, molecolare o antigenico, prima di tornare a scuola.

NELLA SCUOLA PRIMARIA

-con **un solo** caso Covid accertato, si resta in classe, senza interruzione delle lezioni in presenza. Si attiva però l’auto-sorveglianza, con la raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla scuola senza essersi prima sottoposti a tampone. **Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.

-con **due** casi Covid, di cui il secondo confermato entro dieci giorni dal primo, scattano dieci giorni di quarantena per tutti e attivazione della DDI. Per il rientro in aula viene previsto l’obbligo di presentare l’esito negativo di un test, molecolare o antigenico. **Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si

applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

-con **un solo** caso Covid accertato, si resta in classe, è prevista l'auto-sorveglianza e l'utilizzo delle mascherine FFP2 senza interruzione delle lezioni in presenza. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

-con **due** casi Covid nella stessa classe è prevista la Didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo (terza dose booster) e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per il rientro in aula viene previsto l'obbligo di presentare l'esito negativo di un test, molecolare o antigenico.

Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con auto-sorveglianza e l'utilizzo delle mascherine FFP2. **Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.**

Riguardo alla DDI, solo chi va in isolamento, in quanto soggetto positivo certificato, farà didattica a distanza; la classe continua in presenza.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”*. Corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato al personale docente o ATA, appositamente delegato dal Dirigente scolastico, nel rispetto della nota ministeriale prot. n. 14 del 10/1/2022.

Con **tre** casi nella stessa classe è prevista la Didattica a distanza mediante DDI per dieci giorni per tutta la classe.

Nel caso di contatti stretti di soggetti positivi, solo ed esclusivamente per i successivi 10 gg., la DDI verrà attivata in presenza di richiesta con allegata autocertificazione che attesti tale situazione.

In merito ai contatti stretti di positivo (ad ALTO RISCHIO) la quarantena dovrà essere applicata alle categorie come di seguito riportato, come altresì indicato dalla Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021:

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (o che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Inoltre, al fine di disciplinare il **rientro in sicurezza**, nel caso in cui non dovesse essere prevista nuova ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza da parte dei Sindaci delle Amministrazioni locali, tutto il Personale scolastico in servizio e le famiglie degli alunni frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza dovranno necessariamente ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare.

- Rientro a scuola da parte di tutti gli alunni che alla data del 17.01.2022 (data presunta di rientro) non sono destinatari di provvedimento di **isolamento domiciliare** obbligatorio oppure di **quarantena domiciliare**.

Gli alunni delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell'Istituto, che alla data del 17/01/2022 non sono oggetto di disposizioni di **isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario oppure quarantena domiciliare**, per la frequenza scolastica al rientro in classe/sezione dovranno presentare al docente in servizio alla prima ora di lezione il modello per l'autocertificazione allegata alla nota n. 49 prot. n. 5729 del 29.12.2021 pubblicata sul sito dell'Istituto.

1.1) Gli alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al Covid-19 e che nel frattempo hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare a scuola solo dopo aver inviato all'indirizzo mail czic82900n@istruzione.it la seguente documentazione:

- 1)** Disposizione di quarantena in seguito all'accertamento della positività al Sars-cov-2 (*soggetto positivo accertato*);
- 2)** Attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto Covid positivo rilasciato dal dipartimento di prevenzione oppure attestato di rientro in sicurezza rilasciato dal medico di medicina generale o pediatra.

1.2) Gli alunni e le alunne delle classi che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono stati in sorveglianza attiva con testing dovranno presentare al docente in servizio alla prima ora di lezione copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro dell'effettiva sorveglianza effettuata.

- 1)** Gli alunni delle classi che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente a seguito di provvedimento, in quarantena domiciliare e che alla data del rientro in classe hanno terminato

tale periodo, dovranno presentare al docente in servizio nella prima ora di lezione attestazione di fine quarantena rilasciata dalla ASL oppure esito negativo del tampone.

2) Nel caso di alunni vaccinati (dai 12 anni in poi) al termine del periodo di quarantena di 7 giorni a seguito di tampone nasofaringeo (molecolare o antigenico) con esito negativo eseguito a partire dal settimo giorno di quarantena si deve presentare attestazione di fine quarantena rilasciata da ASL oppure esito negativo del tampone antigenico o molecolare di fine quarantena.

- Alunni per i quali alla data del 17/01/2022 è vigente **un provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare.**

1) Gli alunni delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell'Istituto che alla data del 17/01/2022 di rientro in classe sono ancora in isolamento domiciliare obbligatorio **non possono riprendere le attività didattiche in presenza.** Per tali alunni si avvia, come da Regolamento, la Didattica Digitale Integrata, in seguito a invio **all'indirizzo czic82900n@istruzione.it** dell'attestazione di accertata positività.

2) Gli alunni delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell'Istituto che alla data del 17/01/2022 di rientro in classe sono ancora in quarantena domiciliare in quanto contatti stretti di soggetti positivi accertati, **non possono riprendere le attività didattiche in presenza.** Per tali alunni, in seguito a invio all'indirizzo czic82900n@istruzione.it dell'attestazione di positività del contatto stretto, sarà avviata la didattica digitale integrata.

Ai genitori di **tutti gli alunni** che rientrano alla normale frequenza in comunità scolastica alla data del 17/01/2022, **si rammenta il principio della responsabilità genitoriale** in ordine alla **sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli**, sulla base di quanto disposto nella **Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità.**

La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad inizio anno scolastico e dettagliato nel Regolamento d'Istituto - Integrazioni protocollo Covid, è consentita se:

- 1) **la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °c;**
- 2) **non e' presente sintomatologia riconducibile al covid-19 da accertare mediante interlocuzione con il pediatra di libera scelta;**
- 3) **non si e' stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al covid-19.**

La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.

Le assenze degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali procedure.

Tutti i **docenti in servizio alla prima ora di lezione il 17/01/2022**, in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell'Istituto, dovranno raccogliere la documentazione richiesta ai punti precedenti. I docenti Coordinatori di Classe/interclasse e intersezione avranno cura di raccogliere e custodire la documentazione raccolta.

Si informano le famiglie che il D.L. n. 7/1/2022 n. 1- art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi Covid 19 e introduce fino al 28/2/2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondaria di I e II grado, in regime di auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito

della prescrizione medica di competenza del MMG o del PLS. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 – T5 continueranno ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, appare opportuno far presente che con Ordinanza n. 5 del 10/1/2022, il Presidente della Regione Calabria ha disposto che:

- 1) *per l'esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza Sars Cov-2, in alternativa all'ASP, è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati.***
- 2) *per la definizione di caso confermato Covid-19 e per la conseguente disposizione di isolamento, il test antigenico positivo rispondente alle performance minime indicate dal Ministero della Salute [...] eseguito dagli operatori pubblici e privati all'uopo abilitati, non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare).***

Le presenti disposizioni hanno carattere di permanenza e dovranno essere osservate anche qualora il rientro in presenza degli alunni dovesse avvenire dopo la data del 17/1/2022.

Si ringrazia per la sollecita e responsabile collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe DE VITA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93